

EBA/GL/2015/04

07.08.2015

Orientamenti

sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa (articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE)

Orientamento ABE sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa (articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE)

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 07.10.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/04" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

1. Gli orientamenti specificano le circostanze materiali in cui il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisce una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggrava, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, nonché gli elementi per i quali la conformità agli obblighi di commercializzazione dell'ente di cui all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE rischia di compromettere l'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare tale minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
2. I presenti orientamenti si applicano alle autorità di risoluzione.

Titolo II - Circostanze che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria

3. Nel valutare l'eventuale esistenza di circostanze materiali in cui il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisce una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggrava nel contesto dell'obbligo di commercializzazione dell'ente in relazione all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare l'impatto sugli altri enti e sui mercati finanziari, inclusi i fornitori di infrastrutture e i clienti di enti non finanziari. Le autorità di risoluzione dovrebbero in particolare prendere in considerazione anche, ma non esclusivamente, le circostanze materiali che sono rilevanti per il rischio che la commercializzazione dell'ente soggetto a risoluzione possa provocare maggiore incertezza e una perdita di fiducia del mercato. Tali circostanze dovrebbero comprendere almeno una delle seguenti:
 - (a) il rischio di una crisi sistemica, come risulta evidente dal numero, dalle dimensioni o dalla significatività degli enti che rischiano di soddisfare i presupposti per l'intervento precoce o le condizioni di risoluzione, o che rischiano di essere oggetto di una procedura di insolvenza, o come risulta evidente dal sostegno finanziario pubblico in favore degli enti o da strumenti di liquidità straordinari forniti dalle banche centrali;
 - (b) il rischio di interruzione delle funzioni essenziali o di un significativo aumento dei prezzi per la prestazione di tali funzioni, come emerge dalle variazioni delle condizioni di mercato per dette funzioni o dalla loro disponibilità, o dall'aspettativa delle controparti e di altri operatori di mercato a tale riguardo;
 - (c) il ritiro delle fonti di finanziamento a breve termine (short-term funding) o dei depositi;
 - (d) diminuzioni dei prezzi delle azioni degli enti o del valore delle attività detenute dagli enti, in particolare ove tali riduzioni possano incidere sulla situazione patrimoniale degli enti;

- (e) una riduzione delle fonti di finanziamento (funding) a breve o medio termine che sono disponibili per gli enti;
 - (f) una perturbazione del funzionamento del mercato del funding interbancario, come risulta in particolar modo da un aumento dei requisiti di marginazione e da una diminuzione delle garanzie disponibili presso gli enti;
 - (g) aumenti dei prezzi per la copertura contro il rischio d'insolvenza (credit default insurance) o un declassamento dei rating degli enti o di altri partecipanti al mercato che sono rilevanti per la situazione finanziaria degli enti.
4. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la probabilità di un'imminente perturbazione di questi elementi che potrebbe incidere sugli enti diversi dall'ente soggetto a risoluzione che sono rilevanti, come singole entità e collettivamente, a seconda dei casi, per la stabilità finanziaria di uno o più Stati membri.

Titolo III - Elementi relativi all'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa e alla stabilità finanziaria

5. Nel valutare se la conformità agli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sia tale da compromettere l'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o il raggiungimento dell'obiettivo della risoluzione volto ad evitare significativi effetti negativi sulla stabilità finanziaria, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione almeno i seguenti elementi:
- (a) per quanto riguarda l'obbligo di trasparenza previsto all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, il rischio che la commercializzazione verso una cerchia più ampia di potenziali acquirenti e che la divulgazione dei rischi e delle valutazioni o l'individuazione delle funzioni essenziali e non essenziali con riferimento all'ente soggetto a risoluzione possa comportare maggiore incertezza e una perdita di fiducia del mercato. In particolare, i preparativi per il processo di commercializzazione non dovrebbero aumentare il rischio di risoluzione per l'ente;
 - (b) quanto al principio di non discriminazione stabilito dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, il fatto che taluni potenziali acquirenti possano essere più inclini a garantire la stabilità finanziaria, specialmente in ragione di fattori come la propria posizione finanziaria e di mercato, la propria struttura e il proprio modello imprenditoriale, che potrebbero favorire l'integrazione delle attività (business integration) e la fattibilità giuridica e organizzativa o che potrebbero avere effetti positivi sui tempi necessari per l'attuazione dell'azione di risoluzione e sull'aspettativa in merito alla prosecuzione delle funzioni essenziali. Le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto delle esigenze e delle aspettative delle controparti, dei fornitori di infrastrutture, dei depositanti e dei fornitori di liquidità e di quelli del mercato più ampio.

- (c) Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che le disposizioni intese ad accertare che le parti coinvolte nel processo di commercializzazione siano immuni da conflitti di interesse, come previsto all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, non impediscano la praticabilità e la tempestiva attuazione dell'azione di risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che, considerato il numero limitato di fornitori di servizi, consulenti e potenziali acquirenti sul mercato, un certo rischio di conflitti di interesse potrebbe essere connaturato nella procedura di vendita;
 - (d) nel valutare se i vantaggi conferiti a potenziali acquirenti siano indebiti ai sensi della lettera d) del medesimo articolo della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che gli obiettivi di risoluzione e la necessità di un'azione rapida possono giustificare l'incentivazione di acquirenti o la limitazione del loro rischio, in particolare nel contesto dell'uso dei meccanismi di finanziamento per tali fini, come indicato nell'articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
 - (e) Al fine di ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita, come previsto alla lettera f) del medesimo articolo della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare la necessità di un'azione rapida, che può essere in conflitto con negoziazioni protratte sui prezzi o procedure di offerta, e gli obiettivi della risoluzione, in particolare la prosecuzione delle funzioni essenziali, che possono essere in conflitto con l'ottenimento del prezzo più alto possibile di vendita per talune aree operative. Inoltre, le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che alcuni potenziali acquirenti potrebbero essere più inclini a garantire la stabilità finanziaria, specialmente in ragione di fattori come la propria situazione finanziaria e di mercato, la propria struttura e il proprio modello imprenditoriale.
6. Nel valutare la necessità di effettuare un'azione rapida di risoluzione ai sensi della lettera e) del medesimo articolo della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione dovrebbe prestare particolare riguardo alla prosecuzione delle funzioni essenziali, alla fiducia dei depositanti e del pubblico, al funzionamento delle infrastrutture e ai tempi di negoziazione nei mercati.

Titolo IV - Disposizioni finali e attuazione

I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° agosto 2015.

I presenti orientamenti dovrebbero essere riesaminati entro il 31 luglio 2017.